

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL a socio unico

www.vigevanodistribuzionegas.it

PROCEDURA SEGNALAZIONI “Whistleblowing”



*Sede amministrativa: V.le F. Petrarca, 68 – Vigevano (PV)
comunicazioni@pec.vigevanodistribuzionegas.it*

Scopo e finalità della procedura	2
Fonti di riferimento	2
Principi generali e destinatari	3
Riservatezza	5
La tutela del segnalante	6
La tutela del segnalato	7
Le segnalazioni	7
Canale di segnalazione interno	9
Canale di segnalazione esterno.....	9
Le divulgazioni pubbliche	9
Processo di gestione delle segnalazioni	9
Il RPCT.....	9
Ricezione della segnalazione	9
Attività di analisi e verifica della segnalazione	10
Attività di analisi del report e decisioni successive	11
Iter procedurale (tempistiche)	11
Sistema sanzionatorio	11

Scopo e finalità della procedura

Con il termine “Whistleblowing” si intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo (segnalatore) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno della società, della quale egli stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Whistleblowing è quindi un importante strumento di prevenzione degli illeciti e delle azioni criminose.

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL incentiva l’emersione di eventuali fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti, violazioni del codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001, violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee.

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL , con la presente procedura, si propone di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione dei reati, incoraggiando la segnalazione di qualsiasi tipo di violazione.

Lo scopo delle presenti Linee Guida per la gestione delle segnalazioni è quello di illustrare le modalità di invio delle segnalazioni, i principi posti a salvaguardia dei soggetti segnalanti, il relativo processo di gestione nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

Fonti di riferimento

La presente procedura si conforma alle seguenti disposizioni normative:

- Direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea;
- Legge 30 novembre 2017 n.179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- Linee guida ANAC del 09.06.2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 bis, del D.Lgs 165/2001 (cd. whistleblowing);
- D.Lgs 24/2023 entrato in vigore il 30 marzo 2023, attuativo della Direttiva europea 2019/1937;

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione degli informatori (“whistleblower”) ovvero coloro che segnalano a enti, per cui lavorano o con cui collaborano, violazioni del diritto compiute da terzi (segnalati).

Definizioni

A.N.A.C.	l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all’art.1, comma 1, della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Illecito	Le condotte oggetto di segnalazione
D.P.F.	Dipartimento della Funzione Pubblica
PTPCT	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Vigevano Distribuzione Gas srl
RPCT	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente
Responsabile del Procedimento Disciplinare	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile verso il personale della Società e, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione di whistleblowing

Segnalazione	La denuncia redatta dal segnalante, sulla base del modello allegato alla presente Procedura
Segnalazione anonima	La denuncia di illeciti redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante
Segnalante o whistleblower	Il soggetto interno o esterno alla società, che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dall’Azienda stessa

Principi generali e destinatari

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di presentazione, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

I destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali (i soci ed i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza);
- il personale dipendente ed i collaboratori;
- volontari e tirocinanti;
- i clienti, i fornitori, i consulenti, e, più in generale, chiunque sia in relazione di interessi con le società;

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Che cosa si può segnalare

Sono oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni del Modello di organizzazione Gestione e Controllo i vi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

Sono oggetto di segnalazione anche condotte illecite e comportamenti impropri di un soggetto che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse aziendale, come ad esempio:

- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici, anche mediante l'uso di credenziali altrui;
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati;
- favoritismi

- false dichiarazioni
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro:

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
 - rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi;

RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL garantisce che, nell'intero processo di segnalazione, ogni trattamento di dati personali tenga conto e si conformi agli obblighi di riservatezza sanciti dal Regolamento Europeo (Gdpr). In particolare, con l'assistenza del DPO (Data Protection Officer) e del referente privacy aziendale, si è provveduto a verificare che l'intera procedura risultasse essere compliance sin dalla sua origine e progettazione.

I soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni ed appartenenti all'apposito RPCT sono stati adeguatamente designati per iscritto, con precisa definizione del ruolo, delle responsabilità e del dovere di riservatezza delle informazioni, nonché formati ed istruiti al trattamento dei dati secondo le norme vigenti.

Considerando la tipologia di dati personali che potranno essere impattati dal processo di segnalazione, il team privacy con il supporto del DPO. Hanno adottato le seguenti azioni;

- strutturazione dei processi in modo da garantire la conformità alla normativa privacy (privacy by design);
- attivazione di un modulo elettronico dedicato all'invio e al ricevimento delle segnalazioni atto ad assicurare adeguate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative;
- nomina ad amministratore di sistema del soggetto incaricato dell'implementazione e manutenzione informatica del modulo elettronico;
- esecuzione di DPIA al fine di valutare l'impatto, la necessità e la proporzionalità del trattamento, le modalità di gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy del personale autorizzato al trattamento dei dati;
- formazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali, compresi gli amministratori di sistema;

- nomina ex art- 29 GDPR di tutti i componenti degli organismi di vigilanza del gruppo ASM;
- predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare segnalante e segnalato;
- esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti;
- esecuzione di un adeguato programma di diffusione e sensibilizzazione mediante sito istituzionale;
- esecuzione di un audit annuale sulla corretta applicazione delle misure adottate;
- definizione di misure di sicurezza informatica;

LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL garantisce la protezione dell'identità del segnalante (whistleblower).

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cd. "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

La tutela del segnalante è garantita nella triplice forma di tutela della riservatezza, tutela contro le ritorsioni e previsioni di cause di esclusione della responsabilità, con l'intento di incentivare il soggetto a segnalare eventuali comportamenti illeciti, senza che lo stesso abbia timore delle conseguenze pregiudizievoli.

In particolare, la Società si impegna ad adottare le seguenti precauzioni per la tutela del segnalante:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- la documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- di ogni segnalazione resa oralmente in colloqui va fatta trascrizione con il consenso della persona segnalante; questa deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto;
- la segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- le segnalazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi, né rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del suo consenso espresso;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare, invece, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione mentre occorre il consenso se la stessa sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante;

LA TUTELA DEL SEGNALATO

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS Srl si impegna, al fine di tutelare la dignità e la reputazione di ogni persona, ad offrire la massima protezione delle segnalazioni diffamatorie e, comunque, rivelatesi infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

In tale contesto, qualora a seguito di analisi, la segnalazione risulti infondata, illecita o calunniosa, la Società garantirà l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

In conformità alle normative vigenti, la società adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste che provengono dall'Autorità giudiziaria ecc.),

Le segnalazioni

Sono previsti tre diversi canali di segnalazione che potranno essere utilizzati dai segnalatori al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS mette a disposizione diversi canali per la segnalazione interna;

- invio della segnalazione tramite modulo elettronico presente sul sito web ai seguenti link:
 - <https://www.vigevanodistribuzionegas.it/amm-trasparente/segnalazione-di-condotte-illecite/>Questo strumento è fortemente raccomandato perché garantisce, attraverso la cifratura delle informazioni, la totale riservatezza dell'identità del segnalante, unitamente alla conservazione dell'integrità del dato;
- invio della segnalazione a mezzo posta indirizzata a VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL entrambe in Viale Francesco Petrarca 68, 27029 Vigevano (PV) con indicazione riservata personale all'attenzione del RPCT;
- presentazione orale della segnalazione, mediante richiesta di colloquio al RPCT, con trascrizione del contenuto della segnalazione e approvazione del medesimo contenuto da parte del segnalante;

I whistleblower possono utilizzare il canale di segnalazione interna, scegliendo e valutando il sistema di inoltro che soddisfa maggiormente le loro esigenze ed aspettative di tutela. Il canale di segnalazione interna raccomandato, poiché maggiormente efficace e sicuro, è il modulo elettronico.

I whistleblower possono segnalare le violazioni effettive o potenziali. Non costituiscono oggetto di segnalazione i conflitti o le vertenze di natura interpersonale.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del segnalatore, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

La segnalazione dovrà contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- a) Generalità del segnalante
- b) Chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) Generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) Eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) Eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) Ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il segnalante ha diritto ad attivare una segnalazione esterna rivolgendosi all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. O costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La normativa prevede anche la possibilità per il Whistleblower, in via residuale, di fare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le divulgazioni pubbliche sono possibili nel caso di mancato riscontro delle segnalazioni interne ed esterne già effettuate o qualora vi sia il fondato motivo del segnalante, di subire ritorsioni.

Processo di gestione delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il quale valuta se quanto segnalato è di sua competenza.

Qualora il RPCT ravvedesse nella segnalazione una violazione del modello 231, provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza (OdV) mediante una e-mail all'indirizzo odv@vigevanodistribuzionegas.it.

RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Qualsiasi segnalazione che pervenga attraverso i canali interni dedicati è ricevuta dal RPCT. Tutte le segnalazioni ricevute vengono immediatamente raccolte in una cartella elettronica riservata del RPCT, non accessibile da altri.

Il RPCT ha il compito di effettuare una prima analisi della segnalazione, in particolare:

- Nel caso di segnalazione manifestamente infondata ovvero estranea all'ambito di applicabilità della presente procedura e/o avente contenuti diffamatori e/o

calunniosi, ovvero in presenza di una segnalazione troppo generica e priva di qualsiasi elemento che permetta di avviare qualsiasi approfondimento, la stessa verrà archiviata con una nota indicante la motivazione dell'archiviazione.

- Nel caso di segnalazione su fatti già noti e per i quali sono già in corso attività di verifica ed analisi, oppure sussistano già pre-contenziosi, contenziosi o altre indagini in corso, anche da parte dell'Autorità Giudiziale, il RPCT valuterà se collegare la segnalazione alla fattispecie in corso di indagine;
- Nel caso di segnalazione meritevole di indagine, il RPCT verificherà in primis se questa ha rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in tal caso procederà immediatamente alla condivisione della segnalazione con l'Organismo di Vigilanza della società, affinché quest'ultimo possa procedere con autonome valutazioni ed indagini;

Il RPCT, o l'OdV se coinvolto, nel caso di segnalazione meritevole di indagine, valuterà la corretta classificazione della segnalazione e procederà alle verifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati avvalendosi, se ritenuto opportuno, dell'assistenza di professionisti esterni.

Nel caso di segnalazione avente contenuti già *prima facie* diffamatori e/o calunniosi, il RPCT provvederà ad assumere le iniziative legali previste negli ordinamenti giudiziari competenti. In caso di siffatta segnalazione, la società oppure le società del gruppo potranno inoltre applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

Nessun'azione sarà invece intrapresa e nessuna sanzione sarà irrogata nei confronti di coloro che abbiano effettuato una segnalazione in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito delle attività di analisi e verifica, i fatti descritti risultassero infondati.

ATTIVITA' DI ANALISI E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

In caso di segnalazione ritenuta meritevole di indagine, il RPCT, al fine di svolgere verifiche ed approfondimenti, potrà avvalersi della consulenza di professionisti e specialisti esterni. Durante l'attività di analisi e verifica, il RPCT potrà comunicare con il segnalante garantendo la massima tutela e riservatezza. In nessun caso i dati personali del segnalante saranno diffusi o comunicati a terzi. Secondo il principio del "need to know", qualsiasi altro soggetto avrà accesso solamente alle informazioni riferite alla segnalazione per la quale si è reso necessario il suo coinvolgimento nell'attività di gestione, analisi e verifica. Terminata l'attività di audit, il RPCT redige un report contenente le risultanze emerse.

ATTIVITA DI ANALISI DEL REPORT E DECISIONI SUCCESSIVE

Il RPCT, redatto il report, provvede a porre in essere le azioni correttive che si rendessero necessarie e che possono prevedere:

- La possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate;
- L'adozione di ogni eventuale azione di rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del Modello 231;
- Ove si rendesse necessario, l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti costituenti reato, ovvero la promozione di azioni civili e/o di natura amministrativa;

Il RPCT garantisce un riscontro al Segnalante rispetto alla presa in carico della segnalazione e di informarlo/a circa le misure adottate, lo stadio delle indagini e l'esito, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle migliori prassi.

L'instaurazione di un dialogo da parte del RPCT con il segnalante, per richiedere chiarimenti e approfondimenti, è utile anche a rafforzare la buona predisposizione verso lo strumento e verso il lavoro del Comitato stesso, il segnalante può così comprendere che la sua segnalazione è trattata e considerata. In questo modo è possibile che un segnalante inizialmente anonimo possa decidere di identificarsi in un secondo momento.

ITER PROCEDURALE (TEMPISTICHE)

È di seguito definito l'iter procedurale successivo alla segnalazione:

- Entro 7 giorni dalla presentazione, il RPCT deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni, mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- Entro 3 mesi il RPCT deve fornire riscontro al segnalante;
- Entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario;

Sistema sanzionatorio

Nel caso in cui, dalle verifiche della segnalazione ricevuta, emerga un comportamento illecito tenuto da un soggetto appartenente all'organizzazione delle Società interessate, quest'ultimo è soggetto a misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Contratto Nazionale di lavoro e dalla altre norme applicabili.

Sono in aggiunta previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante o di chi adotta misure ritorsive e/ o discriminatorie nei confronti del segnalante.

Nel caso di dipendenti delle società interessate spetta all'Amministratore Unico o al Direttore Generale, in base alle deleghe, con il coordinamento dell'ufficio HR, valutare i provvedimenti disciplinari da applicare.

Nel caso di altri soggetti diversi dai dipendenti sarà demandato all'Amministratore Unico la valutazione degli eventuali provvedimenti sanzionatori applicabili, con la possibilità di sentire un consulente.

Il D.Lgs 24/2023 ha rafforzato il potere di intervento dell'ANAC ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di soggetti obbligati dalla disciplina normativa. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'ANAC applica la seguenti sanzioni:

- Da € 10.000 ad € 50.000 quando:
 - siano accertate ritorsioni;
 - si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
 - è stato violato l'obbligo di riservatezza;
 - non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
 - non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Da € 500 ad € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante;

La presente procedura di segnalazione, ai sensi del D.Lgs 24/2023, è stata adottata il 10/06/2023

La policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.

Vigevano, 10 luglio 2023

Vigevano Distribuzione Gas Srl
L'Amministratore Unico
Dott. Matteo Ciceri

